



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Bari

Ordinanza n°46/2007

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Bari, nella rispettiva qualità di Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Bari,

- VISTI** gli articoli 28, 30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la legge n. 963 del 14 luglio 1965 ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, in materia di pesca marittima;
- VISTA** la legge n. 50 dell'11 febbraio 1971, come modificata dalla legge n. 172 dell'8 luglio 2003 nonché il Decreto Ministeriale n. 478 del 5 ottobre 1999;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, in materia di sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Bari n. 36/2006 in data 8 giugno 2006, recante disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione nel corso della stagione balneare 2006;
- VISTA** l'Ordinanza "balneare" della Regione Puglia n. 1/2007 emanata in data 18 giugno 2007, recante la *disciplina delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo* nel periodo della "stagione balneare";
- RITENUTO** opportuno emanare disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione, necessarie per l'applicazione della richiamata Ordinanza "balneare" regionale n. 1/2007, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime;

ORDINA

Campo di Applicazione

Art. 1. La presente ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come individuata dalla Regione Puglia, nell'intero Compartimento Marittimo di Bari (costa compresa tra i Comuni costieri di Giovinazzo escluso e Fasano escluso) per ciò che attiene al diporto nautico e, limitatamente al Circondario Marittimo di

Bari (costa compresa tra i Comuni di Giovinazzo escluso e Polignano a Mare escluso), con riferimento alle altre tipologie di attività. Le sole disposizioni relative alla pesca ed alle attività subacquee, contenute negli articoli dal 17 al 23 inclusi della presente Ordinanza, trovano applicazione, con riguardo alle norme di sicurezza, per l'intero arco dell'anno.

Zone di Mare Interdette alla Navigazione

Art. 2. Nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco, sono vietati:

- a) il transito di qualsiasi unità navale ad eccezione dei natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili;
- b) l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima.

Art. 3. Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell'attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4. E' consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dal l'imboccatura.

Art. 5. Quando a distanza inferiore ai 500 metri dalle scogliere a picco e 1000 dalle spiagge, le unità a motore devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore ai dieci nodi.

Art. 6. In corrispondenza delle scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione, è consentito l'avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto purchè vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti o di subacquei.

Art. 7. Fermi i divieti e le prescrizioni generali che precedono, gli acquascooters, moto d'acqua e natanti simili non possono, comunque, navigare a motore ad una distanza inferiore ai metri 400 dalla costa nonché nella fascia oraria compresa dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 di ogni giorno.

Art. 8. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge pubbliche attrezzate deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

Art. 9. Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, riportante la

dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".

Zone di Mare Interdette alla Balneazione

Art. 10. La balneazione è vietata:

- a) all'interno dei porti;
- b) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle strutture portuali;
- c) sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi;
- d) all'interno dei corridoi di lancio;
- e) a distanza inferiore a metri 20 (venti) dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 470 dell'8.6.1982.

Corridoi di Lancio

Art. 11. I responsabili delle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di unità da diporto devono predisporre appositi "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela.

Art. 12. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a metri 10;
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge o 100 dalle coste a picco);
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri;
- d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Art. 13. Le unità devono percorrere i corridoi di lancio a velocità non superiore ai 3 nodi.

Art. 14. E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.

Art. 15. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno.

Pesca ed Attività Subacquee

Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni:

Art. 16. L'esercizio della pesca da superficie è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle spiagge ed ai 200 metri dalle coste a picco. Ove non si registrino attività di balneazione, ferme le altre disposizioni della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca da superficie è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento della totale assenza in acqua di bagnanti o di subacquei.

Art. 17. Fermo il divieto, sancito dalla legge, dell'esercizio della pesca subacquea ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti e fatte salve le altre disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove non si registrino attività di balneazione l'esercizio della pesca subacquea è consentito in prossimità delle coste a picco a condizione che vengano osservate tutte le precauzioni possibili, tra le quali, in caso di impiego di unità da diporto in appoggio, il servizio di vedetta, la navigazione a lento moto e, comunque, a non più di tre nodi, e l'attento accertamento dell'assenza in acqua di bagnanti.

Art. 18. Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambe i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.

Art. 19. I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto.

Art. 20. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.

Art. 21. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.

Art. 22. I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione potranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di metri 3.

Art. 23. In prossimità dei segnali di cui sopra le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri.

Disposizioni finali

Art. 24. L'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Bari n. 36/2006 in data 8 giugno 2006 è abrogata.

Art. 25. La presente Ordinanza deve essere esposta all'ingresso sia delle strutture turistico-balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto a cura dei responsabili in formato 70 x 100 cm.

Art. 26. Gli Organi di polizia marittima sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Art. 27. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge che, per facilità di applicazione, vengono di seguito schematizzate:

Norma violata	Norma punitiva in caso di navigazione da diporto	Norma punitiva in caso di navigazione diversa dal diporto o di altri soggetti obbligati
Art. 2, p. a), transito zona mare riservata balneazione	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 2, p.b), ancoraggio/ormeggio in zona mare riservata balneazione	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 4, velocità superiore ai tre nodi	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 5, dislocamento e velocità	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 6, coste a picco, avvicinamento	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 7, acquascooters-distanza minima ed orari	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 8, gavitelli di segnalazione spiagge-divieto ormeggio	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 9, cartelli monitori in assenza gavitelli segnalazione spiagge		Art. 1164 C.N.
Art. 10, commi a), b), c), balneazione vietata		Art. 1174 C.N.
Art. 10, commi d), e), balneazione vietata		Art. 1164 C.N.
Art. 11, corridoi di lancio		Art. 1164 C.N.
Art. 12, lett. a), b), c), d), corridoi di lancio-caratteristiche		Art. 1164 C.N.
Art. 13, corridoi di lancio –velocità massima	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 14, corridoi di lancio-divieto ormeggio	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	
Art. 15, corridoi di lancio-divieto ormeggio ai gavitelli	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 16, pesca superficiale-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 17, pesca subacquea-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 18, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) – Art. 1164 (subacquei)
Art. 19, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) – Art. 1164 (subacquei)
Art. 20, pesca ed attività subacquee-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) – Art. 1164 (subacquei)
Art. 21, pesca ed attività subacquee - segnalazioni		Art. 26 legge 963/65 (pesca subacquea) – Art. 1164 (subacquei)
Art. 23, cautele in prossimità del subacqueo	Art. 53, c. 3, D. lgs. 171/2005	Art. 1164 C.N.
Art. 25, esposizione ordinanza		Art. 1164 C.N.

Nota: E' salva l'applicazione delle pertinenti norme di carattere penale di cui al Codice penale ed al Codice della navigazione e relativo Regolamento d'esecuzione in ordine alle situazioni di fatto accertate con riguardo ai pericoli per la pubblica incolumità ed alla sicurezza della navigazione.-

Bari, lì 22.06.2007.-

Firmato
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Mario della VALLE di POMPEI